

Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2014

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Premesso che:

L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

La citata legge di stabilità 147/2013 prevede, dal comma 639 al comma 705, numerose disposizioni in materia di TASI, nell'ambito della generale disciplina della IUC.

I commi 669 e 670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Il comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;

I commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);

Il comma 679 attribuisce al Comune il potere di adottare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Il successivo comma 682 rimette inoltre al potere regolamentare:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Il comma 681 stabilisce inoltre che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Con il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, in corso di conversione, sono state inoltre apportate alcune rilevanti modificazioni alla disciplina della TASI tra le quali si evidenzia:

- la possibilità per l'anno 2014 di superare nella determinazione delle aliquote i limiti stabiliti dal comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate opportune detrazioni d' imposta;
- l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lett. B), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992;
- l'esclusione dei terreni agricoli tra i presupposti impositivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

vista la legge di data 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi dal 639 al 705 con i quali viene istituita e disciplinata l'Imposta unica comunale (IUC) e nell'ambito di questa, il Tributo sui servizi indivisibili;

visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale";

visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 7.3.2014 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali;

accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della L.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige" modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto lo Statuto Comunale;

con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato "Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, costituito da n. 21 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
1. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
2. di rinviare al provvedimento di determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura è destinato il tributo in oggetto;
3. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. *Opposizione, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, del T.U.L.L.R.R.O.C.C. 01/02/2005, n. 3/L;*
2. *Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B) della Legge 6.12.1971 n° 1034;*
3. *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.*